

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 595

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

Presentata il 5 ottobre 1983

Integrazione all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441,
concernente la vendita a peso netto delle merci

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 441, si è potuto rilevare che, mentre il costo degli imballaggi, non più vendibili tara per merce, ha trovato un suo naturale sbocco all'atto della formazione dei prezzi di vendita al minuto, senza con ciò per altro provocare alcuna crescita dei prezzi stessi, nelle fasi di commercializzazione all'ingrosso il problema del costo dell'imballaggio rimane insoluto e sostanzialmente a carico di quell'anello del sistema distributivo che sta a monte dei mercati all'ingrosso.

Tale fenomeno ha avuto modo di essere maggiormente evidenziato nel commercio dei prodotti agrumari sui quali, trattandosi di un prodotto povero, già per altro gra-

vato da alti costi di raccolta, non si è riusciti a formulare un prezzo comprensivo del costo dell'imballaggio, il cui relativo onere è rimasto ad esclusivo carico, appunto, degli operatori che conferiscono presso i mercati all'ingrosso.

Considerato quanto sopra, e considerato altresì che il problema non può non essere comune a tutte le colture con un basso prezzo di vendita all'origine, si propone l'approvazione del seguente articolo unico collegato all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, che valga a disciplinare la materia, contribuisca ad una reale trasparenza dei prezzi e consenta di passaggio in passaggio il recupero del costo dell'imballaggio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

Il costo degli imballaggi costituenti tara deve essere evidenziato nel documento di vendita ed il relativo importo deve essere pagato dall'acquirente ».